



COMUNE DI VICENZA
Settore Servizi Sociali e Abitativi
U.O. Servizi Abitativi
C.à Mure S. Rocco n.34

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Anno 2012

Ai sensi della Legge Regionale n. 10/96 e succ. modifiche ed integrazioni, si informa che è indetto il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l'anno 2012, per gli alloggi che si renderanno disponibili per l'assegnazione in locazione semplice nel corso di validità della graduatoria stessa.

Possono partecipare al presente bando sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al bando indetto nell'anno 2011.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE

- Il cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, purché sia residente nel Comune di Vicenza o sia residente altrove ma svolga la propria regolare attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vicenza. Il cittadino extracomunitario può accedere in condizioni di parità con quello italiano se è titolare di permesso di soggiorno almeno biennale o di carta di soggiorno e se al momento della presentazione della domanda esercita regolare attività lavorativa, subordinata o autonoma, anche a tempo determinato (art.40 comma 6 D.Lgs.286/98 come modificato dalla L.30.07.2002 n.189); se residente a Vicenza, è ammesso anche se collocato in mobilità o cassa integrazione o percepisce una pensione di qualunque tipo.
- Il richiedente il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale sia superiore a € 3.123,45 (50% pensione minima INPS anno 2012). In pratica non si può presentare domanda in caso di proprietà o quote di proprietà con valore catastale superiore a € 52.057,5 (anche in capo a diversi componenti familiari). La rendita catastale (R.C.L.) è indicata nell'atto di compravendita o nel modello 730 (QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI) o UNICO (QUADRO RB).
- Il richiedente che non abbia avuto precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio, realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno (es. case assegnate a riscatto dall'Ater, mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato dal Comune, ecc.)

- Il richiedente il cui reddito annuo del nucleo familiare **riferito all'anno 2011** non superi i seguenti limiti:

nucleo familiare	reddito imponibile da lav. Dipendente	reddito imponibile da lav. Autonomo
1 o 2 componenti	40.420,00	24.252,00
3 componenti	40.936,46	24.768,46
4 componenti	41.452,92	25.284,92
5 componenti	41.969,38	25.801,38
6 componenti	42.485,84	26.317,84
7 componenti	43.002,30	26.834,30
8 e più componenti	43.518,76	27.350,76

In caso di figli a carico il limite di accesso è ulteriormente aumentato di € 516,46 per ogni figlio fino ad un massimo di € 3.098,74.

- Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli, legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per formazione della graduatoria, saranno conteggiati, quali componenti il nucleo familiare, anche i nascituri, come previsto art. 67, comma 1) della L.R. 28.01.2002 N. 5, previa presentazione di adeguata certificazione medica.
 - Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio

almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge (vale a dire sia stata iscritta regolare residenza anagrafica).

- Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate all'art. 7, comma 1, lett. a) n. 4 e n. 5 (Anziani ultrasessantenni non autosufficienti o componente portatore di handicap). Tale ulteriore forma di convivenza deve ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, essere instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
- Per il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo i familiari residenti in Italia, secondo le disposizioni applicabili ai cittadini italiani, e per quelli per i quali è stato chiesto il ricongiungimento (allegare copia del nulla osta rilasciato dall'Autorità competente).

➤ Il richiedente che non occupi senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o non lo abbia in precedenza ceduto senza autorizzazione.

QUANDO DOVE E COME PRESENTARE DOMANDA

In seguito all'entrata in vigore della L.183/2011 non è più possibile richiedere la documentazione relativa a dati in possesso della Pubblica Amministrazione. Le informazioni necessarie alla valutazione della domanda di alloggio dovranno pertanto essere autocertificate, cioè scritte di pugno dal richiedente e dovranno essere prodotti solo i documenti indicati nella domanda.

Per tale motivo il modulo di domanda e le modalità di ritiro e consegna saranno diverse dagli anni precedenti. Precisamente il richiedente dovrà:

1. Ritirare il modulo che sarà in distribuzione a partire dal giorno **6 novembre 2012** presso:

U.O. Servizi Abitativi (Ufficio Casa)	C.à Mure S. Rocco n.34	Lunedì-Venerdì 9,30 -12,30 Martedì e Giovedì anche 15,30-18,00
U.R.P.	Piano Terra – Palazzo Trissino C.so Palladio n.98	Lunedì-Venerdì 9,00-12.30 Martedì e Giovedì anche 17,00-18,30
Sedi delle Circoscrizioni	Circ. 1 Levà degli Angeli n.11 Circ. 2 Via E. De Nicola n.8 Circ. 3 V.le della Pace n.91 Circ. 4 Via Turra n.70 Circ. 5 Via Lago di Pusiano n.7 Circ. 6 Via Thaon di Revel n.44 Circ. 7 Via Vaccari n.107	Secondo gli orari d'ufficio

2. **Compilarlo con attenzione segnando esclusivamente le voci che corrispondono alla situazione del richiedente** ed applicare una marca da bollo da €14,62, non in vendita presso l'Ufficio.

3. Riconsegnarlo alla portineria di C.à Mure S. Rocco n.34 entro e non oltre il giorno **6 dicembre 2012** (21 dicembre per gli italiani residenti all'estero) da parte :

- del richiedente, che firmerà di fronte all'addetto incaricato del ritiro della domanda stessa;
- da una terza persona, purchè il modulo sia già firmato dal richiedente, allegando fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità;
- mediante spedizione a mezzo posta tramite raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Vicenza, U.O. Servizi Abitativi, C.à Mure S. Rocco n. 34 (farà fede la data del timbro postale), allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità

Il richiedente deve compilare autonomamente il modulo di domanda in tutte le voci di interesse. Per tutto il periodo del concorso è possibile usufruire di una consulenza della durata di un'ora a gruppi di 10 persone ciascuno, per un massimo di 40 ogni mezza giornata, presso gli uffici del settore servizi sociali e abitativi in C.à Mure S. Rocco n.34.

La consulenza è finalizzata esclusivamente a chiarire eventuali dubbi, mentre l'effettiva compilazione della domanda rimane compito e responsabilità del richiedente.

COME SI COMPILA LA DOMANDA

Attenzione: l'inesatta o incompleta compilazione della domanda, nonché la mancata consegna della documentazione richiesta, potranno comportare l'esclusione della domanda stessa o la non attribuzione di alcuni punteggi.

In caso di false dichiarazioni che abbiano inciso nell'attribuzione del punteggio o che riguardino il possesso dei requisiti di legge verrà applicato l'art.75 DPR 445/2000, che recita: "...qualora dal controllo...emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", e pertanto **la domanda verrà esclusa**. Inoltre verrà applicato l'art.76 DPR.445/2000, che recita: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"

Nel caso di assegnazione di alloggio ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false la L.R.10/96 e s.m.i. all'art.26 prevede l'annullamento dell'assegnazione.

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE:

Pagina 1

Punto 1: v. paragrafo "Chi può presentare domanda".

Punti 2 e 3: vanno riportati con esattezza i dati anagrafici relativi al dichiarante.

Punto 4: in particolare colui che risiede fuori Comune dovrà specificare con precisione la sede lavorativa ed indicare il datore di lavoro.

Punto 5: deve essere indicato il numero di persone che costituirà il nucleo per il quale si intende chiedere l'alloggio; tale numero potrà essere diverso dal numero dei componenti dell'attuale nucleo (es. figlio che intende uscire dalla famiglia di origine).

Punto 6: nel caso in cui coabitino nello stesso alloggio più nuclei familiari dovranno essere riportati nome e cognome dei capi famiglia ed il numero dei componenti. Se i due nuclei sono iscritti nello stesso stato di famiglia oppure risultano risiedere allo stesso numero civico ed interno è sufficiente autocertificarlo, altrimenti per ottenere il punteggio si dovrà presentare la certificazione rilasciata dall'ULSS (vd. punti 1.2 e 1.3).

Pagina 2

Punto 7: per reddito annuo si intende la somma dei redditi percepiti da tutto il nucleo familiare di cui all'art.8 del D.P.R. n.917/1986 (**redditi complessivi**), dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto (solo in caso di presentazione modello 730 e UNICO). In caso di reddito non imponibile (pensione sociale, pensione di guerra, rendita INAIL, contributi assistenziali, ecc.) va comunque indicato il tipo di reddito (PS=pensione sociale; PG=pensione di guerra; ecc.).

In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. **Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.**

Nel caso di nubendi (fidanzati che intendano contrarre matrimonio prima dell'assegnazione) vanno indicati i soli nomi e redditi dei fidanzati e non saranno considerati i redditi (o la proprietà di alloggi) dei nuclei familiari d'origine, anche se i fidanzati vivono ancora in famiglia.

Punto 8: v. paragrafo "Chi può presentare domanda".

Pagina 3

Spazio riservato all'Ufficio: in questa parte sono indicate tutte le situazioni che, se esistenti alla data di scadenza del bando, danno diritto all'attribuzione dei relativi punteggi indicati. Dette condizioni sono tassativamente stabilite dalla L.R.10/96 e s.m.i. Si segnala in particolare:

A) Condizioni soggettive

- Punto 1.** contribuzione GESCAL: il punteggio è attribuito sulla base degli anni prestati in qualità di lavoratore dipendente (o disoccupato) nel periodo 1948 – 1995, in quanto la trattenuta operata ai fini della contribuzione GESCAL è cessata al 31.12.1995.
Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL.
- Punto 4.** la condizione si riferisce alla presenza nel nucleo di anziani, per l'assistenza dei quali sia erogata indennità di accompagnamento. Va allegata copia del relativo provvedimento di erogazione o il relativo certificato di riconoscimento dell'invalidità. Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3.
- Punto 5.** questo punteggio è attribuito nel caso di presenza all'interno del nucleo familiare di una o più persone per le quali gli Organi competenti abbiano accertato una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 (da 67% a 100%). Dovrà essere allegata alla domanda copia del relativo certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile o copia della domanda di invalidità.
- Punto 6.** rientrano in questa categoria soltanto i lavoratori italiani emigrati all'estero che alla data di scadenza del bando risiedano all'estero e che abbiano intenzione di rientrare definitivamente in Italia. Il richiedente dovrà indicare il Comune prescelto, nella fattispecie Vicenza, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.
- Punto 9.** le giovani coppie sposate da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando dovranno autocertificare la data del matrimonio; mentre i nubendi dovranno indicare presumibilmente il mese e l'anno in cui intendono contrarre matrimonio.
- Punto 10.** il punteggio di 0,5 viene attribuito per ogni posizione conseguita in graduatorie definitive precedenti (pertanto non nei casi di esclusione della domanda)
- Punto 11.** criteri per l'attribuzione di punti da 1 a 8 per particolari condizioni sociali presenti nel territorio del Comune di Vicenza (delibera di C.C. n. 21/2006, con le limitazioni previste dall'ordinanza del CdS n. n.5245/08 del 30.09.2008, e integrata dalla delibera di C.C. n.27/08). **I punteggi riferiti alle rispettive condizioni rientranti in più fattispecie di disagio di cui al punto 11 - dalla lett. a) alla lett. f) - sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di 8 punti e, comunque, non verranno attribuiti più di 8 punti.**

B) Condizioni oggettive

- punto 1.1.** rientrano in questa condizione:
- il nucleo familiare che occupi un alloggio in qualche modo procurato dall'assistenza pubblica per un tempo determinato;
 - il nucleo familiare che abita un alloggio improprio.
- Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto 2.2 (alloggio antigienico).
- punti 1.2 e 1.3.** non è ritenuta coabitazione quella esistente tra genitori e figli o tra fratelli, salvo il caso che il figlio o il fratello abbia una famiglia propria (coniuge e/o figli).
E' coabitazione l'ospitalità autorizzata presso alloggio ERP.

Le condizioni oggettive da 1.1 a 2.2 vanno comprovate da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS di competenza, che è possibile richiedere al momento della presentazione della domanda, mediante la compilazione di un modulo ed il versamento di € 23,00 da effettuare alle poste entro la scadenza del concorso.

- punto 2.3.** La condizione di "richiedenti privi di alloggio" esiste in caso di effettiva ed oggettiva mancanza di un'abitazione, (escluse situazioni di ospitalità o coabitazione in alloggi altrui) che deve durare da almeno un anno.

Nel caso in cui alla scadenza del bando il richiedente non sia in possesso di documenti o dati richiesti, potrà integrare la domanda presentandoli alla portineria di C.à Mure S. Rocco n.34 entro e non oltre il 15 gennaio 2013.